

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24****OGGETTO:****DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore venti e minuti quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari e con possibilità di utilizzo dello strumento della videoconferenza, le cui linee guida sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16.03.2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco	Sì
2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco	Sì
3. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere	Sì
4. BOZZER GIULIA - Consigliere	Sì
5. BARONE AURELIA ANNA - Consigliere	Sì
6. MONTI VITTORIO - Consigliere	Sì
7. FUMAGALLI MICHELE - Consigliere	Sì
8. GODI GIUSEPPE - Consigliere	No
9. BEDONI ELISABETTA - Consigliere	Sì
10. CERESA DIEGO - Consigliere	Sì
11. ARTABANO LUISELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Roberto GILARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la dott.ssa Noemi BRAMBILLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

DATO ATTO che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, *«limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»*;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

VISTO l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2021, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali,

artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

EVIDENZIATO che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

EVIDENZIATO, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021 è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti che non siano direttamente collegati alla produzione;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tale previsione regolamentare, la diminuzione della base imponibile TARI derivante dalla non applicabilità del tributo alle aree produttive delle attività industriali, artigianali e agricole comporterà un minor gettito che – non potendo avere un diretto riscontro in termini di riduzione del costo del servizio, a fronte della metodologia di predisposizione del PEF legata alla disciplina introdotta da ARERA e della difficoltà di intervenire sul contratto di servizio stipulato con Gestore del servizio per ridefinire i servizi da prestare all'utenza a fronte della nuova normativa – dovrà necessariamente portare ad una redistribuzione del minor gettito tra le altre categorie delle Utenze non domestiche, con conseguenti aumenti delle relative tariffe;

RITENUTO, in tal senso, che la copertura del minor gettito determinato dalla sottrazione dalla base imponibile TARI delle attività industriali, artigianali e agricole non possa essere ottenuta a seguito della redistribuzione dei relativi maggiori costi anche sull'Utenza domestica, in considerazione della metodologia di predisposizione del PEF, che distingue i costi generati dalle Utenze domestiche e non domestiche, ripartendo di conseguenza il gettito da introitare dalle due tipologie di Utenze;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili alle Utenze non domestiche tenendo conto del minor gettito stimato che potrà derivare al Comune nel 2021 dalla mancata applicazione della TARI alle categorie sopra individuate;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 30/06/2021 con la quale è stata operata la presa d'atto del Piano Finanziario per l'anno 2021 di cui si allega, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Prospetto Economico Finanziario (Allegato A) redatto dal Gestore del Servizio, per quanto non validato dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese in qualità di Ente Territorialmente Competente secondo quanto previsto dalla suddetta deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R, al netto delle riduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, per un importo complessivo pari a € 167.771,16.- che prevede costi in aumento rispetto a quelli del PEF 2020;

CONSIDERATO che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, occorre provvedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i*

relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le due macrocategorie di utenze (domestiche e non domestiche) è stata determinata, come prevede l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sull'individuazione della produzione presunta imputabile all'insieme delle non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito delle utenze domestiche (Qd) appunto per differenza rispetto al dato globale (in formule: $Qd = QT - Qnd$), secondo il seguente sistema operativo:

- Non disponendo di sistemi puntuali di misurazione Qnd è stato calcolato sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, i quali esprimono non solo un mero "peso" in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), ma "coefficienti potenziali di produzione in kg/m² anno". Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza.

- Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche. In formule:

$$Qnd = \sum Kd(ap) \cdot Stot(ap)$$

$$Qd = QT - Qnd$$

dove:

Qnd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche;

Kd(ap) = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività

Stot(ap) = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività

Qd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche;

QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non.

- Sulla base delle due quantità **QTd** pari a **448.199,00 Kg** e **QTnd** pari a **187.619,98 Kg** è stato quindi possibile effettuare una ripartizione "tecnica" dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale.

In formule: $CVd = CV \cdot (Qd/QT)$ e $CVnd = CV \cdot (Qnd/QT)$

La percentuale risultante è stata in ultimo ponderata tenuto conto della ripartizione "tecnica" effettuata sulla base del numero di utenze non domestiche rispetto al numero complessivo di utenze, quale percentuale media tra i due criteri di riparto ulteriormente arrotondata al fine di raggiungere gradatamente il riparto "a regime".

- Gli stessi rapporti Qd/QT e Qnd/QT sono stati utilizzati quali indici di riferimento per ripartire altresì i costi fissi. In formule: $Cfd = CF \cdot (Qd/QT)$ e $Cfnd = CF \cdot (Qnd/QT)$

DATO ATTO l'applicazione del metodo come sopra delineato ha portato alla seguente ripartizione dei costi fissi e variabili:

Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche

	Importo	% riparto
TOTALE COSTI FISSI	84.463,44	
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	63.347,58	75,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	21.115,86	25,00

Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche

	Importo	% riparto
TOTALE COSTI VARIABILI	83.307,72	
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	62.480,79	75,00
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	20.826,93	25,00

CONSIDERATO infine che i valori dei coefficienti Kd utilizzati per stimare la quantità di rifiuti prodotta sono stati poi impiegati anche nella determinazione delle quote variabili delle tariffe; VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti, nonché le riduzioni accordate per particolari condizioni d'uso di cui all'art. 17 del vigente Regolamento TARI;

CONSIDERATO che l'approvazione di tali tariffe permette di raggiungere la copertura del 100% dei costi riportati nel Piano Finanziario Tari per il 2021 come risulta dal prospetto di cui all'Allegato B;

VISTO il prospetto delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche di cui all'Allegato C e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che *«il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»*;

RICHIAMATO l'art. 26 del suddetto Regolamento TARI, in base al quale, fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune;

RITENUTO di stabilire che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l'anno 2021 avverrà mediante il versamento di:

- n. 1 rata di acconto, con scadenza 30 settembre 2021, in misura pari al 50 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2021 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2021;
- n. 1 rata a saldo, con scadenza 31 gennaio 2022, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l'anno 2021 sulla base delle tariffe come sopra determinate e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68;

RITENUTO in ogni caso opportuno prevedere che l'Ufficio Tributi effettui, nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali,

artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservando sin da ora la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari;

CONSIDERATO sotto questo profilo che, nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

RITENUTO che tale disposizione normativa – nel momento in cui prevede di applicare delle riduzioni che siano basate sulla mancata utilizzazione del servizio da parte di attività che siano rimaste chiuse per l'emergenza sanitaria – sia contrastante con il principio dettato dall'art. 1, comma 641 L. 147/2013, in base al quale la TARI è dovuta non a fronte dell'effettiva fruizione del servizio, bensì a fronte del possesso o della detenzione «*a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani*», per cui la sua applicazione, basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo, potrebbe determinare rischi di contestazione da parte di tutte le utenze che siano normalmente chiamate a versare la TARI anche in relazione ad immobili non produttivi di rifiuti;

RITENUTO pertanto che i trasferimenti derivanti dal Fondo erogato dallo Stato dovranno essere utilizzati per accordare (in luogo di riduzioni delle tariffe che rientrerebbero nella competenza del Consiglio Comunale e che avrebbero il difetto di essere introdotte anche a favore delle utenze che non dovessero poi provvedere al pagamento della residua TARI dovuta) un contributo compensativo analogo a quello previsto per l'anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria, demandando in ogni caso l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;

CONSIDERATO che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 10	n. 0

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe della TARI 2021 come da specifici prospetti allegati, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
4. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2021, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua;
5. di stabilire che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l'anno 2021 avverrà mediante il versamento di:
 - n. 1 rata di acconto, con scadenza 30 settembre 2021, in misura pari al 50 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2021 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2021;
 - n. 1 rata a saldo, con scadenza 31 gennaio 2022, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l'anno 2021 sulla base delle tariffe come sopra determinate e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68;
6. di stabilire che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare, nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservata la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari;
7. di stabilire che i trasferimenti derivanti dal Fondo istituito dallo Stato con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, dovranno essere utilizzati per accordare (in luogo di riduzioni delle tariffe che rientrerebbero nella competenza del Consiglio Comunale e che avrebbero il difetto di essere introdotte anche a favore delle utenze che non dovessero poi provvedere al pagamento della residua TARI dovuta) un contributo compensativo analogo a quello previsto per l'anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria;
8. di demandare in ogni caso l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;

9. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
10. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
11. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 10	n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : dott.ssa Anita CARETTI

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to : dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Il Segretario Comunale

F.to : dott. Roberto GILARDONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 489 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/07/2021, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ameno, li 23.07.2021

Il Segretario Comunale

F.to: dott. Roberto GILARDONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30.06.2021

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale

F.to: dott. Roberto GILARDONE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto GILARDONE

COSTI FISSI

CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio		26.312,29
CC: costi comuni		52.513,72
CK: costi di capitale		3.925,54
COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento		0,00
RC: componente a conguaglio		-2.722,11
Oneri relativi all'IVA indetraibile		5.670,90
Riclassificazione dei costi fissi (art.3 all.A MTR 443/19) nel rispetto dei limiti di crescita		84.635,20
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Fissa)	-	171,76
Totali costi fissi		84.463,44

COSTI VARIABILI

CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati		11.555,49
CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani		16.978,31
CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani		9.573,27
CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate		55.047,08
COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento		0,00
AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti		-267,78
ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		-15.974,88
RC: componente a conguaglio		1.317,89
Oneri relativi all'IVA indetraibile		9.645,12
Riclassificazione dei costi variabili (art.3 all.A MTR 443/19) nel rispetto dei limiti di crescita		85.629,60
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Variabile)	-	2.321,88
Totali costi variabili		83.307,72

TOTALE COSTI**167.771,16**

COSTI	Parte fissa	Parte variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	63.347,58	62.480,79	125.828,37
UTENZE NON DOMESTICHE	21.115,86	20.826,93	41.942,79
TOTALE COSTI	84.463,44	83.307,72	167.771,16

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte fissa	Parte variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	10.389,68	7.781,66	18.171,34
Utenza domestica (2 componenti)	15.175,26	19.408,29	34.583,55
Utenza domestica (3 componenti)	8.735,17	9.408,31	18.143,48
Utenza domestica (4 componenti)	10.417,90	12.241,32	22.659,22
Utenza domestica (5 componenti)	4.982,13	4.318,81	9.300,94
Utenza domestica (6 o più componenti)	13.647,88	9.323,04	22.970,92
TOTALE	63.348,02	62.481,43	125.829,45

ENTRATE UTENZE NON DOMESTICHE		Parte fissa	Parte variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	402,66	393,29	795,95
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	303,98	300,51	604,49
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
4	Depositi e magazzini senza vendita diretta	0,00	0,00	0,00
5	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione e strutture ricettive assimilabili	6.925,66	6.839,31	13.764,97
5a	Area scoperta operativa	0,00	0,00	0,00
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili	885,05	871,09	1.756,14
6a	Area scoperta operativa	0,00	0,00	0,00
7	Case di cura e riposo	3.509,16	3.472,40	6.981,56
8	Uffici e agenzie	1.311,90	1.294,76	2.606,66
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,00	0,00	0,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00	0,00	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	34,58	34,19	68,77
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	549,61	541,40	1.091,01
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	203,90	201,15	405,05
14	Attività industriali con capannoni di produzione	794,18	777,08	1.571,26
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	22,61	22,23	44,84
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4)	4.358,12	4.293,98	8.652,10
16a	Area scoperta operativa	0,00	0,00	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria (autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2)	1.595,05	1.570,81	3.165,86
17a	Area scoperta operativa	0,00	0,00	0,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	219,31	215,53	434,84
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
TOTALE		21.115,77	20.827,73	41.943,50

TOTALE ENTRATE	84.463,79	83.309,16	167.772,95
-----------------------	------------------	------------------	-------------------

COPERTURA COSTI 100%

Nucleo familiare	Tariffa quota fissa €/mq/anno	Tariffa quota variabile €/anno
1 componente	0,55862	40,41372
2 componenti	0,65172	72,74470
3 componenti	0,71822	80,82744
4 componenti	0,77142	105,07568
5 componenti	0,82462	117,19980
6 o più componenti	0,86453	137,40666

Cat.	Subcat.	Descrizione	Tariffa quota fissa €/mq/anno	Tariffa quota variabile €/mq/anno
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29551	0,28863
2		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,61872	0,61167
3		Stabilimenti balneari	0,35091	0,34524
4		Depositi e magazzini senza vendita diretta	0,27704	0,27753
5		Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione e strutture ricettive assimilabili	0,98810	0,97578
	5a	Area scoperta operativa	0,79048	0,78062
6		Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili	0,73877	0,72712
	6a	Area scoperta operativa	0,59102	0,58170
7		Case di cura e riposo	0,87729	0,86810
8		Uffici e agenzie	0,92346	0,91139
9		Banche, istituti di credito e studi professionali	0,50790	0,49955
10		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,80341	0,78928
11		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,98810	0,97689
12		Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,66489	0,65496
13		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,84958	0,83813
14		Attività industriali con capannoni di produzione	0,39709	0,38854
15		Attività artigianali di produzione beni specifici	0,50790	0,49955
16		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4)	4,46955	4,40377
	16a	Area scoperta operativa	3,57564	3,52302
17		Bar, caffè, pasticceria (autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2)	3,36139	3,31032
	17a		2,68911	2,64826
18		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,62529	1,60187
19		Plurilicenze alimentari e/o miste	1,42213	1,39762
20		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,59617	5,51942